STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Ai gentili Clienti
Loro sedi
Faenza-Imola, 10 dicembre 2025

***Oggetto*: Circolare mensile per la clientela dicembre2025**

Informative e news per la clientela di studio

Polizza rischi catastrofali: obbligo e impatti su contributi/agevolazioni	pag.2
Detrazione "ritardata" per le fatture a cavallo d'anno	pag.3
Dal 27 dicembre 2025 in vigore il conto termico 3.0	pag.5
Dal 1° gennaio 2026 parte l'abbinamento tra POS e registratori telematici	pag.6
Transizione 4.0 e 5.0: impossibile il cumulo	pag.8
Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società	pag.10
Versamento dell'acconto IVA per l'anno 2025	pag.13
La Riforma rivoluziona la circolazione degli immobili provenienti da donazione	pag.16
Tracciabilità obbligatoria per trasferte e rappresentanza	pag.18
Principali scadenze dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026	pag.20

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI: OBBLIGO E IMPATTI SU CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI

È stata ufficializzata la proroga dell'obbligo, per le imprese iscritte al Registro imprese (incluse le stabili organizzazioni in Italia di imprese estere), di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni alle immobilizzazioni causati da eventi catastrofali avvenuti in Italia. L'obbligo riguarda i beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali).

Scadenze in base alla dimensione d'impresa:

- Micro e piccole imprese: obbligo differito al 31/12/2025
- Medie imprese: obbligo al 01/10/2025
- Grandi imprese: obbligo al 31/03/2025, con moratoria di 90 giorni sugli effetti "sanzionatori": fino al 29/06/2025 l'assenza della polizza non sarà valutata ai fini dell'accesso ad aiuti pubblici.

Cosa succede se non si stipula la polizza?

Non sono previste sanzioni amministrative dirette; tuttavia la normativa stabilisce che la mancata copertura viene valutata dalla Pubblica Amministrazione ai fini dell'accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche quando tali misure siano collegate a interventi di emergenza per eventi calamitosi (salva la moratoria sopra indicata per le grandi imprese).

Esclusioni

Restano esclusi dall'obbligo gli immobili gravati da abusi edilizi, sia originari sia successivi alla costruzione.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

L'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevede che:

> *"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".*

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione deve essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'IVA assolta su tale acquisto: l'art. 1, D.P.R. n. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che:

> *"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".*



Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 13 novembre 2025 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2025) e datata 31 ottobre 2025, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione IVA del mese di ottobre (trattasi di una facoltà e non di un obbligo).

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'IVA, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

Ricezione della fattura

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2025 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2025 o del IV trimestre 2025 che saranno ricevute tramite SdI nel mese di gennaio 2026. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato art. 1, D.P.R. n. 100/1998 che recita "*fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente*".

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Fattispecie	Trattamento	Anno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2025	Devono concorrere alla liquidazione IVA del mese di dicembre 2025	2025
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2025 (datate dicembre 2025) e registrate nel mese di gennaio 2026	Devono necessariamente confluire nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2026 o successive	2026
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 non registrate a dicembre 2025	Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2025 da presentare entro il 30 aprile 2026	2025
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 e registrate dopo il 30 aprile 2026	Possono essere detratte nel 2025 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale IVA integrativa relativa all'anno 2025	2025

Qualora il SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del *file* fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'IVA per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.



È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2025 vengano inviate al SdI con qualche giorno di anticipo rispetto al 31 dicembre 2025, al fine di poter permettere l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva da parte del cliente nello stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

DAL 27 DICEMBRE 2025 IN VIGORE IL CONTO TERMICO 3.0

Il Conto Termico 3.0 è un incentivo introdotto dal Decreto MASE 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, corrispondente a un contributo a fondo perduto destinato a tutti i soggetti (persone fisiche, imprese, comunità energetiche rinnovabili, enti del Terzo settore, ecc.) per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici.

L'agevolazione entrerà in vigore il prossimo 27 dicembre 2025 e poi, entro il 25 febbraio 2026, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) emanerà le regole operative e renderà disponibile la piattaforma "Portaltermico", attraverso la quale sarà possibile presentare le richieste di accesso all'agevolazione.

Si delinea l'ambito degli interventi agevolabili da parte delle imprese: una futura informativa chiarirà i dettagli operativi non appena saranno rese disponibili le istruzioni da parte del GSE.

L'ambito oggettivo degli interventi agevolabili per le imprese

L'art. 25, Decreto MASE 7 agosto 2025 individua i requisiti di ammissibilità per gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese:

- devono determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento; ovvero
- in caso di multi-intervento, devono determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Al fine della verifica della domanda di energia primaria fa fede l'APE (attestato di prestazione energetica) che dovrà essere redatto prima e dopo l'intervento. I principali interventi agevolabili su edifici esistenti per le imprese sono:

- isolamento, infissi, schermature;
- impianto fotovoltaico e sistema di accumulo con HP elettrica;
- pompe di calore;
- solare termico, solar cooling;
- biomassa, ibridi con HP;
- teleriscaldamento efficiente.

La misura degli incentivi (contributi a fondo perduto) varia dal 25% al 65% dei costi agevolabili sostenuti.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

DAL 1° GENNAIO 2026 PARTE L'ABBINAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI

Con provvedimento direttoriale n.424470 dello scorso 31 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni contenute nei commi 74 e 77 dell'art.1, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio per l'anno 2025) al fine di definire le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (tipicamente il POS) e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi (il registratore telematico) oltre che definire le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici. L'obbligo decorre a partire dal 1° gennaio 2026.

Modificato il D.Lgs. n. 127/2015

La modifica normativa è intervenuta direttamente sul D.Lgs. n.127/2015, in particolare al comma 3 dell'art. 2, al fine di prevedere la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Collegamento sul portale "Fatture e Corrispettivi"



Il provvedimento prevede che il collegamento sia effettuato esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", a decorrere dalla data che sarà resa nota prossimamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 4 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che le regole tecniche, le informazioni da trasmettere, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3 sono definite, sentite le associazioni di categoria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Considerate poi le modifiche apportate al comma 3, con il citato provvedimento sono stabilite le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Regole di avvio

Al fine di garantire un avvio graduale dell'adempimento, per gli strumenti di pagamento elettronico, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi di pagamento, viene previsto un termine di 45 giorni, dalla data di messa a disposizione del sopra citato servizio web, per effettuare la registrazione a sistema del collegamento tra i 2 strumenti.

Regole a regime

A regime, invece, nel caso in cui uno strumento di pagamento elettronico già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di pagamento elettronico, il collegamento è registrato a sistema a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell'associazione, ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

TRANSIZIONE 4.0 E 5.0: IMPOSSIBILE IL CUMULO

Con avviso dello scorso 25 novembre il MIMIT ha chiarito che i c.d. *bonus* 5.0 e 4.0 non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione e che di conseguenza le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre, per uno dei 2 crediti d'imposta, mentre, le aziende che avessero inviato comunicazione di completamento dell'investimento, devono comunicare entro 5 giorni dalla comunicazione del GSE, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

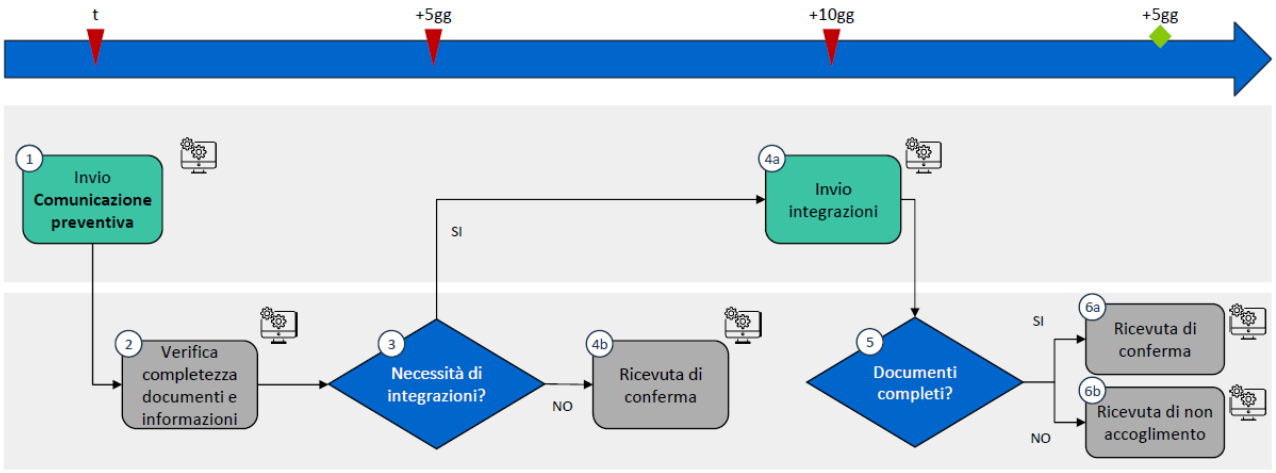
Oltre a questa informazione, è importante ricordare che allo stato attuale risultano esauriti sia i fondi della transizione 4.0 che 5.0.

Nel corso degli anni questi sistemi di agevolazione hanno acquisito un meccanismo di attribuzione legato a una doppia comunicazione:

- comunicazione ante investimento - preventiva
- comunicazione post investimento

questo per permettere al Ministero di monitorare l'utilizzo/prenotazione dei fondi.

Il processo di valutazione delle domande può essere sintetizzato come segue:



In relazione a questa ultima è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre scorso il D.L. n. 175/2025, contenente misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili.Il provvedimento, in vigore dal 22 novembre, ha definito i tempi e le condizioni per l'accesso al credito d'imposta dedicato agli investimenti in efficienza energetica e innovazione tecnologica. Secondo tale Decreto le imprese che intendono accedere al credito d'imposta previsto dal D.L. n. 19/2024 potevano presentare domanda fino alle ore 18.00 del 27 novembre 2025 data rideterminata dopo un precedente termine di chiusura indicato dal MIMIT nel 7/11/2025 per esaurimento dei fondi.

Nonostante la sospensione, il Ministero aveva lasciato aperta la possibilità di inviare comunque le richieste, in attesa di ulteriori fondi, la nuova data sospensiva, ovvero lo scorso 27 novembre deve intendersi definitiva.

In caso di dati caricati in modo errato, documentazione incompleta o non leggibile, le aziende potranno procedere a un'integrazione su richiesta del GSE. L'adeguamento dovrà tuttavia rispettare un termine tassativo: entro la scadenza indicata dal Gestore e comunque non oltre il 6 dicembre 2025, pena la perdita del diritto al credito d'imposta.

Al contempo il MIMIT ha chiarito che le imprese possono continuare a inviare comunicazioni di prenotazione, nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne darà comunicazione alle imprese secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Il medesimo destino è toccato alle risorse che alimentavano la transazione 4.0 le cui risorse risultano esaurite dallo scorso 11 novembre 2025.



Dal 2026 è previsto un nuovo sistema di incentivi che fonderà i crediti 4.0 e 5.0, con l'obiettivo di semplificare l'accesso e creare un sistema più stabile.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ

Le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di una possibilità di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il "*monte ritenute*" attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all'associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (IVA, contributi dei dipendenti, ecc.).

Secondo la posizione proposta dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 56/E/2009, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

Lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno

⬇

Al termine del periodo d'imposta, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di reddito a questi attribuibile

⬇

Il socio inserisce le ritenute ricevute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte

⬇

In caso di eccedenza, il socio può "*restituire*" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione
(una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio)

⬇

Lo studio associato eroga al socio un importo in denaro corrispondente alle ritenute ricevute

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere più rapidamente utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all'IRPEF dovuta dal socio.

In merito al momento a partire dal quale il credito è utilizzabile, occorre ricordare le previsioni del D.L. n. 124/2019, secondo il quale, per poter utilizzare in compensazione "*orizzontale*" crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge. Anche il credito formato da ritenute riattribuite, oltre la soglia di 5.000 euro, non risulta più

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

liberamente utilizzabile, ma potrà essere compensato solo a seguito della presentazione della dichiarazione dell'associazione stessa.

L'esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia delle Entrate richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa.

In particolare, sembrano idonee le seguenti modalità:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- atto privato registrato presso l'Agenzia delle Entrate a tassa fissa;
- raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (pec).

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo)	**oppure specifico per ciascun anno**
in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo	in questo caso vi sarà necessità di rinnovo

Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca va manifestata con atto avente data certa.



L'atto di assenso deve essere precedente all'utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 contenente il credito compensato.

Ritenute delle società di capitali

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione.

Le ritenute subite dalla S.r.l. che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate dai soci, senza possibilità di restituzione alla S.r.l. trasparente: l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.

99/E/2011 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le S.r.l. trasparenti che subiscono ritenute nell'ambito delle loro attività (ad esempio, S.r.l. che svolgono attività di intermediazione, oppure S.r.l. che svolgono attività edilizia che subiscono la ritenuta sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico).

Visto di conformità

Si ricorda che i crediti tributari richiedono l'apposizione del visto di conformità quando la loro compensazione orizzontale avviene per un importo superiore a 5.000 euro.

In relazione all'utilizzo delle ritenute, nella circolare n. 28/E/2014 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che:

- sulle dichiarazioni dei singoli soci/associati non è richiesto il visto di conformità (a meno che non sia il socio a utilizzare in compensazione crediti propri superiori a 5.000 euro);
- il visto deve essere apposto sulla dichiarazione della società/associazione se il credito derivate da ritenute che si intende utilizzare in compensazione sia eccedente la soglia di 5.000 euro.

Vista la soglia molto bassa, è molto probabile che la restituzione delle ritenute alla società/associazione richieda l'apposizione del visto di conformità per il loro utilizzo.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2025

Entro il prossimo 29 dicembre 2025 (in quanto il giorno 27 cade di sabato) i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'IVA sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2025. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	➡	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	➡	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto			
I metodi per determinare l'acconto IVA	➡	**Storico**	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
		Analitico	liquidazione "*straordinaria*" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
		Previsionale	88% del debito "*presunto*" che si stima di dover maturare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'IVA dovuta relativamente: - al mese di dicembre 2024 per i contribuenti mensili; - al saldo dell'anno 2024 per i contribuenti trimestrali; - al IV trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2024), per i contribuenti trimestrali "*speciali*" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'IVA dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2024. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2025, rispetto a quella adottata nel 2024, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: - contribuente mensile nel 2024 che è passato a trimestrale nel 2025: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2024, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2024; - contribuente trimestrale nel 2024 che è passato mensile nel 2025: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per il IV trimestre del 2024; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di

	dichiarazione annuale, l'acconto per il 2025 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
Metodo analitico	Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando: - le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2025, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; - le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2025. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "*previsionale*", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.
Metodo previsionale	Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri 2, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'IVA, inferiore al dovuto.

Liquidazione dell'IVA di gruppo	Società controllanti e controllate

Ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;

- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "*uscite*" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione

Nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto IVA i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica devi intendersi esemplificativa e non esaustiva).

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto IVA
- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;

- soggetti che non dispongono di uno dei 2 dati, "*storico*" o "*previsionale*" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:
 - soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2025;
 - soggetti cessati entro il 30 novembre 2025 (mensili) o 30 settembre 2025 (trimestrali);

- soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo "*analitico*", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2025 risulta un'eccedenza a credito;

- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 Legge n.190/2014;
- soggetti che adottano il regime dei "*minimi*" di cui all'art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- soggetti che applicano il regime forfetario *ex* Legge n. 398/1991;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'IVA

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

LA RIFORMA RIVOLUZIONA LA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI PROVENIENTI DA DONAZIONE

La recente approvazione dell'art. 44 del DDL Semplificazioni introduce una novità di grande rilievo nella disciplina degli immobili provenienti da donazione, intervenendo su un assetto normativo che per decenni aveva generato incertezza, contenzioso e difficoltà operative. Il nodo centrale della Riforma riguarda l'eliminazione del rischio, per l'acquirente di un immobile donato, di subire un'azione di restituzione da parte dei legittimari del donante.

Sino a oggi, infatti, gli artt. 561 e 563, c.c., consentivano agli eredi lesi nella quota di riserva di agire non soltanto contro il donatario, ma anche contro i terzi che avessero successivamente acquistato l'immobile, purché la domanda fosse esercitata entro 10 anni dall'apertura della successione. La sola potenzialità di un'azione restitutoria così ampia aveva trasformato la donazione in una causa di instabilità della circolazione, con la conseguenza che gli immobili donati risultavano meno appetibili sul mercato, spesso non erano accettati come garanzia ipotecaria e, in molti casi, richiedevano complesse cautele negoziali, inclusa la sottoscrizione di polizze assicurative dedicate.

La citata Riforma ha eliminato la possibilità di coinvolgere i terzi acquirenti nella tutela dei legittimari e ha trasformato l'azione che prima aveva natura reale in un ordinario diritto di credito esercitabile direttamente nei confronti del donatario. In questo modo, la reintegrazione della quota riservata resta pienamente garantita sul piano sostanziale, ma non comporta più il rischio di sottrarre un bene a chi lo abbia acquistato in buona fede sulla base di un titolo formalmente regolare. Il sistema successorio viene così ricondotto a una dimensione più coerente, in cui la responsabilità economica della lesione della legittima grava sul soggetto che ha beneficiato dell'attribuzione, senza estendersi a soggetti terzi estranei al rapporto familiare.

Le implicazioni per il mercato immobiliare sono significative. L'acquirente può ora contare su una piena stabilità dell'acquisto, senza la necessità di richiedere garanzie ulteriori e senza temere che eventi successori futuri possano rimettere in discussione la validità del trasferimento. Le operazioni di mutuo risultano semplificate, atteso che gli istituti finanziari possono accettare l'immobile proveniente da una donazione come garanzia, superando le difficoltà del passato che spesso rendevano tali beni poco idonei alla costituzione di ipoteche. Questa nuova cornice normativa favorisce una maggiore liquidità del patrimonio familiare e agevola l'accesso al credito per giovani coppie, famiglie e imprenditori, riducendo i costi complessivi delle operazioni di acquisto e finanziamento.

La modifica citata produce effetti anche sulle strategie di pianificazione patrimoniale. La donazione, che talvolta veniva considerata uno strumento potenzialmente rischioso a causa della disciplina restitutoria, può ora essere utilizzata in maniera più serena per strutturare trasferimenti anticipati, razionalizzare il patrimonio immobiliare o programmare assetti successori in contesti familiari e imprenditoriali. La certezza che il bene donato non subirà limitazioni alla sua commerciabilità permette al disponente di scegliere la donazione senza penalizzare il valore del bene e senza generare vincoli indiretti che potrebbero complicarne la futura gestione.

Pur incidendo profondamente sulla dinamica dei rapporti tra eredi e donatari, la Riforma mantiene fermo il principio della tutela dei legittimari, i quali conservano un diritto di reintegrazione per equivalente nei limiti della porzione lesiva. Il Legislatore ha, dunque, operato una scelta di equilibrio garantendo, da un lato, la certezza della circolazione giuridica dei beni e preservando, dall'altro, il nucleo fondamentale della protezione successoria, evitando tuttavia che questa si traduca in un ostacolo strutturale alla libertà negoziale dei cittadini.

L'intervento normativo assume un significato rilevante anche in prospettiva sistemica, in quanto la nuova legge, eliminando l'azione reale verso i terzi acquirenti, consente di superare una criticità che aveva generato contenziosi, rallentamenti nelle compravendite e un ricorso eccessivo a strumenti cautelari. Il risultato è un assetto più lineare, in cui la circolazione del bene viene sottratta alla possibilità di essere travolta da azioni successorie esercitate a distanza di molti anni.

In conclusione, il nuovo impianto normativo segna un cambio di paradigma nella gestione dei beni di provenienza donativa. La certezza dell'acquisto diventa la regola, la tutela dei legittimari si riconduce a un diritto di credito, la commerciabilità degli immobili aumenta e l'intero mercato immobiliare beneficia di un clima più stabile e funzionale. Professionisti, operatori del settore e famiglie possono oggi contare su un equilibrio più razionale tra libertà negoziale e protezione dei diritti successori, con ricadute positive sia sul piano giuridico sia su quello economico.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

TRACCIABILITA' OBBLIGATORIA PER TRASFERTE E RAPPRESENTANZA

Con la Circ. n. 26 del 3/12/2025, Assonime torna a fare il punto su un tema di grande attualità per imprese e lavoratori: l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza ai fini della loro corretta gestione fiscale. Un tema che, a seguito dei recenti interventi normativi, coinvolge in modo trasversale tutte le realtà produttive che operano sul territorio italiano.
Il documento prende in esame le principali innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 192/2024 – parte integrante della riforma IRPEF-IRES – e dalla successiva legge di Bilancio 2025 (l. n. 207/2024), per giungere infine al recentissimo Decreto fiscale n.84/2025. Tali provvedimenti hanno disegnato un quadro normativo più stringente e dettagliato, definendo con maggiore precisione le condizioni per l'esclusione da tassazione dei rimborsi e la deducibilità fiscale delle spese da parte dell'impresa.

Il principio generale di tracciabilità come condizione per i benefici fiscali
La nuova disciplina poggia su un principio generale: affinché le spese sostenute in occasione di trasferte o missioni lavorative possano non concorrere alla formazione del reddito del lavoratore dipendente o autonomo; essere deducibili dal reddito d'impresa o rilevanti ai fini IRAP,è necessario che i relativi pagamenti siano tracciabili.
L'obbligo si applica a tutte le spese documentate relative a:

- **vitto e alloggio**;
- **trasporto e viaggi**,

a condizione che queste siano sostenute nel territorio nazionale. È infatti previsto un limite territoriale all'applicazione della tracciabilità: secondo quanto stabilito dal D.L. n. 84/2025, le spese sostenute all'estero non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo obbligo.
La ratio di questa esclusione è di ordine pratico e operativo: si riconoscono le oggettive difficoltà nella tracciabilità dei pagamenti effettuati in altri Paesi, tenuto conto della diversità nei sistemi di pagamento e delle criticità nel controllo fiscale su soggetti esteri.

I mezzi di pagamento ammessi
Solo i **pagamenti eseguiti con strumenti tracciabili** legittimano l'agevolazione fiscale.
In particolare, vengono ritenuti validi:

- **bonifici bancari o postali**;
- **carte di pagamento** (carte di credito, di debito, prepagate);
- **assegni non trasferibili**;
- **app di pagamento** collegate a conti correnti intestati all'impresa o al dipendente.

Ogni altro tipo di pagamento, come il **contante**, comporta la **perdita del beneficio fiscale**, sia per l'impresa (che non potrà dedurre la
spesa), sia per il lavoratore (che vedrà la somma rimborsata tassata come componente reddituale).

Focus sui mezzi di trasporto: chi rientra nell'obbligo di tracciabilità
Un punto particolarmente rilevante della circolare riguarda le **spese per viaggi e trasporti**. Non tutti i servizi sono trattati allo stesso modo:

Soggetti all'obbligo di tracciabilità:

- **servizi taxi**;
- **noleggio con conducente (NCC)**.
- **Esclusi dall'obbligo**:
- **treni**;
- **aerei**;
- **altri mezzi di trasporto di linea**.

Ciò implica che, ad esempio, un biglietto ferroviario pagato in contanti potrà comunque rientrare tra le spese deducibili, mentre una corsa in taxi pagata allo stesso modo **non sarà fiscalmente riconosciuta**. Questo orientamento deriva dalla volontà del legislatore di **contrastare più efficacemente l'evasione fiscale** nei settori ritenuti più vulnerabili, come quello dei trasporti su strada a carattere non regolare.

Estensione alle spese di rappresentanza
L'**obbligo di tracciabilità** non riguarda solo le trasferte. Si chiarisce che la medesima disciplina si estende anche alle **spese di rappresentanza**, che diventano **deducibili solo se tracciabili**.
Le imprese dovranno quindi prestare attenzione anche a spese sostenute per:

- **cene istituzionali**;
- **eventi promozionali**;
- **omaggi a clienti o fornitori**,

assicurandosi che tutte le transazioni avvengano con strumenti tracciabili per conservare il diritto alla deduzione.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2025 AL 15 GENNAIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

martedì 16 dicembre

IMU

Scade oggi il termine per effettuare il versamento del saldo IMU 2025 per i soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati.

Versamenti IVA mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi INPS

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

Scade oggi il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, maturata nel 2025.

lunedì 29 dicembre

Acconto IVA

Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell'acconto IVA 2024 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

mercoledì 31 dicembre

Comunicazione PEC amministratori di società

Scade il termine per la comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società.

Polizze catastrofali

Scade il termine per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali per le micro imprese e piccole imprese.

Riduzione ritenuta di acconto agenti

Scade oggi il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto nella misura ridotta del 4,60%.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.

giovedì 15 gennaio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it